TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 11 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis; atti di ogni specie per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa L. 50.000 (4)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1998, non più in vigore dal 18 maggio 1999 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Partizione	Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art-11/versione/18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it